



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2732/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2686/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2686/TFNSVE/2025-2026, 2686 - Ricorso proposto dalla società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società REAL CASTELLALTO (matricola 945732) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori CELOMMI ANTHONY (matricola 4835040) e DAMIANI CRISTIAN (matricola 4744242)

PRESO ATTO che in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società REAL CASTELLALTO (matricola 945732) perché sia dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo ai calciatori CELOMMI ANTHONY (matricola 4835040) e DAMIANI CRISTIAN (matricola 4744242).

La ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Federale Nazionale in data 11 maggio 2026, ha depositato, il 15 maggio 2026, prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni allegate al ricorso sia determinato il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 140,00 (centoquaranta/00) - rispettivamente: euro 40,00, quanto al calciatore Damiani; euro 100,00, quanto al calciatore Celommi - come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società REAL CASTELLALTO (matricola 945732) tenuta alla corresponsione, in favore della società GIULIANOVA CALCIO 1924 SSD A R. L. (matricola 953750), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori CELOMMI ANTHONY (matricola 4835040) e DAMIANI CRISTIAN (matricola 4744242), nella misura complessiva di euro 140,00 (centoquaranta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai